*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143º — Numero 142**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 19 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129/L

LEGGE 1° giugno 2002, n. **120.**

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.**

**02G0142**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2002.

**Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002, in corso di perfezionamento;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 marzo 2002;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2002, di un francobollo commemorativo della Regina Elena di Savoia nel 50° anniversario della morte, che sarà distribuito e commercializzato fino al 31 dicembre 2003 conservando dopo tale data la validità postale illimitata per la parte tariffaria di € 0,41, con sovrapprezzo a favore della «Lotta ai tumori del seno» destinato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - Dipartimento di scienze chirurgiche, per il finanziamento di progetti volti al potenziamento delle strutture senologiche ed alla promozione della ricerca del supporto e della formazione permanente su tutto il territorio nazionale.

2. Il valore è costituito dall'importo di € 0,41, da utilizzare per l'affrancatura, più € 0,21 da destinare alle finalità di cui al comma 1.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di € 0,41.

4. Poste Italiane S.p.a. provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito conto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per il successivo trasferimento al Dipartimento di cui al comma 1, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui al suddetto comma 1.

5. Nessun compenso spetta a Poste Italiane S.p.a. per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

1. È autorizzata, altresì, l'emissione, nell'anno 2002, delle seguenti carte valori postali:

*a)* francobolli commemorativi del cardinale Giulio Raimondo Mazzarino, nel IV centenario della nascita;

*b)* francobolli celebrativi «Italiani all'estero»;

*c)* francobolli celebrativi «Militari italiani in missioni di pace»;

*d)* francobolli celebrativi del patrimonio mondiale UNESCO dedicato all'Italia;

*e)* francobolli celebrativi dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Art. 3.

Con separati provvedimenti sono stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui agli articoli 1 e 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

*Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2002*
*Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 165*

**02A08045**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2002.

**Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota n. DRPC/4895/RCN dell'11 giugno 2002 del presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la quale si sollecita l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti a causa degli eccezionali fenomeni atmosferici del giorno 5 giugno 2002, che hanno colpito, in particolare, il territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia;

Considerato che l'eccezionale ondata di maltempo del giorno 5 giugno 2002 ha causato ingenti danni ad infrastrutture, alle opere pubbliche, ai corsi d'acqua, ai privati ed alle imprese;

Considerato, inoltre, che è necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 giugno 2002 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2002

*Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'interno*
*delegato per il coordinamento*
*della protezione civile*
SCAJOLA

**02A08175**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 2002.

**Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Teramo colpito dagli eventi alluvionali del giorno 9 luglio 1999.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 21 luglio 1999 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e della provincia di Teramo colpito dagli eventi alluvionali del giorno 9 luglio 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 22 dicembre 2000, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza;

Vista la richiesta della direzione regionale opere pubbliche e protezione civile della regione Abruzzo, di cui alla nota in data 17 maggio 2002, concernente la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi previsti al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, la ripresa delle attività produttive ed il ripristino delle infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 giugno 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Teramo.

Roma, 14 giugno 2002

*Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'interno*
*delegato per il coordinamento*
*della protezione civile*
SCAJOLA

**02A08176**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 14 dicembre 2001.

**Modifica del decreto 30 aprile 1999 relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto regioni ed autonomie locali.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 aprile 1999 relativo al trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni ed autonomie locali», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno — ad una modifica del decreto 30 aprile 1999, volta alla semplificazione della procedura di definizione del sistema dei trasferimenti dei contributi a favore dell'ARAN per i comparti «Regioni ed autonomie locali»;

Considerata, in particolare, l'opportunità di adeguare, nell'osservanza delle rispettive autonomie statutarie, la disciplina dei trasferimenti dei contributi all'ARAN per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella seduta del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni ed autonomie locali», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente:

«*2.* Ai fini dell'esatta definizione delle somme di cui al comma 1, il Ministero dell'interno decurta dall'importo complessivo dei contributi dovuti all'ARAN dagli enti suddetti il totale delle somme a carico degli enti non destinatari dei trasferimenti erariali, e degli enti del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta destinatari del contributo minimo garantito, se si avvalgono dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, comunicando all'Agenzia stessa l'elenco degli enti per i quali ha effettuato la decurtazione.».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni ed autonomie locali», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono sostituiti dal seguente:

«*3.* Il Ministero dell'interno quantifica la somma complessiva dovuta all'ARAN a carico dei singoli enti destinatari dei trasferimenti erariali, proporzionalmente al numero dei dipendenti in servizio sulla base dei dati rilevati dall'ultimo conto annuale disponibile presso il Ministero dell'economia e della finanze, e provvede a trattenere il relativo importo sui trasferimenti dovuti dal predetto Ministero dell'interno agli enti destinatari degli stessi ed a versarlo direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. I dati del conto annuale saranno trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno entro il mese successivo al termine di cui al precedente comma 1. Entro il medesimo termine l'ARAN dovrà trasmettere al Ministero dell'interno l'elenco degli enti che non beneficiano della sua assistenza in sede di contrattazione collettiva».

3. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni ed autonomie locali», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente:

«*4.* Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti individuati dal comma 2 sono tenuti a versare il contributo dovuto all'ARAN direttamente, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN».

4. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni ed autonomie locali», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente comma:

«*2*. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare l'importo dovuto, entro il 28 febbraio di ciascun anno, direttamente, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso d'inadempienza il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed a versarle direttamente all'ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'interno del 30 aprile 1999, pubblicato il 12 novembre 1999, n. 266, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Regioni ed autonomie locali», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente comma:

«*2-bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, sono tenute a versare direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia».

Roma, 14 dicembre 2001

*Il Ministro per la funzione pubblica*
*e per il coordinamento dei servizi*
*di informazione e sicurezza*
FRATTINI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro dell'interno*
SCAJOLA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002*
*Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 359*

**02A07954**

DECRETO 14 dicembre 2001.

**Modifica del decreto 18 ottobre 1999 relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto Sanità.**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 18 ottobre 1999 relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Ravvisata la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute — ad una modifica, volta alla semplificazione, della procedura di definizione del sistema dei trasferimenti dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità»;

Considerata, in particolare, l'opportunità di adeguare, nell'osservanza delle rispettive autonomie statutarie, la disciplina dei trasferimenti dei contributi all'ARAN per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, ai sensi dell'art. 46, comma 9, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella seduta del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente:

«*1*. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, le regioni a statuto ordinario individuano l'ammontare complessivo del contributo dovuto all'ARAN per l'anno successivo dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, e provvedono a ripartirlo a carico di ciascuna di esse sulla base dei dati desunti dall'ultimo conto annuale del personale, disponibile presso il Ministero dell'economia e

delle finanze, tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva».

3. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è sostituito dal seguente:

«*2*. Le regioni a statuto ordinario provvedono a trattenere l'importo dovuto da ciascuna azienda sulle risorse del Fondo sanitario regionale ed a versarlo entro il 28 febbraio di ciascun anno, per conto delle medesime, direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN. In caso di inadempienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni a statuto ordinario l'importo dovuto, sulle erogazioni ad esse spettanti sul Fondo sanitario nazionale, ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandogliene contestuale comunicazione».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità del 18 ottobre 1999, pubblicato il 18 dicembre 1999, n. 296, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il comparto «Sanità», ai sensi dell'art. 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, qualora si avvalgano dell'assistenza dell'ARAN per la contrattazione collettiva, sono tenute a versare direttamente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia».

Roma, 14 dicembre 2001

*Il Ministro per la funzione pubblica*
*e per il coordinamento dei servizi*
*di informazione e sicurezza*
FRATTINI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
TREMONTI

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2002*
*Ministeri istituzionali, registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 360*

**02A07953**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Sima Manuela Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

### IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sima Manuela Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra Sima Manuela Laura, nata a Lugojo (Romania) il giorno 27 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sima Manuela Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06983**

---

DECRETO 18 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra David Bercianu Mirela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra David Bercianu Mirela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Timisoara (Romania) dalla sig.ra David Bercianu Mirela, nata a Oravita (Romania) il giorno 10 agosto 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra David Bercianu Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06984**

---

DECRETO 18 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Avadani Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Avadani Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Iasi (Romania) dalla sig.ra Avadani Gabriela, nata a Sabaoani-Neamt (Romania) il giorno 11 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Avadani Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06985**

---

DECRETO 18 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Miasko Zamaro Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Miasko Zamaro Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1986 presso il Liceo medico di Grudziadz (Polonia) dalla sig.ra Miasko Zamaro Elzbieta, nata a Annowo (Polonia) il giorno 22 ottobre 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Miasko Zamaro Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06986**

DECRETO 19 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Elescano Navarro Carmen Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Elescano Navarro Carmen Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1996 presso l'Università di San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Elescano Navarro Carmen Elena, nata a Lima (Perù) il giorno 22 dicembbre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Elescano Navarro Carmen Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06987**

---

DECRETO 19 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Lumei Morar Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lumei Morar Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Lumei Morar Nicoleta, nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 24 novembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lumei Morar Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06988**

---

DECRETO 19 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Burciu Loredana Lidia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Burciu Loredana Lidia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Burciu Loredana Lidia, nata a Bacau (Romania) il giorno 22 febbraio 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Burciu Loredana Lidia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06989**

---

DECRETO 19 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Buda Folea Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Buda Folea Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Hunedoara (Romania) dalla sig.ra Buda Folea Mihaela, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 9 settembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Buda Folea Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06990**

---

DECRETO 19 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Contor Pirva Maria Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Contor Pirva Maria Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Contor Pirva Maria Gabriela, nata a Orastie (Romania) il giorno 15 agosto 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Contor Pirva Maria Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06991**

DECRETO 19 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Vladoi Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vladoi Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Vladoi Elena, nata a Rast (Romania) il giorno 9 settembre 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vladoi Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06992**

DECRETO 19 aprile 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Anca Ileana Loredana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anca Ileana Loredana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Anca Ileana Loredana, nata a Rosiori de Vede (Romania) il giorno 8 aprile 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Anca Ileana Loredana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A06993**

---

DECRETO 24 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Feixas Collell Yolanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di operatore tecnico addetto all'assistenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio tìtulo de técnico auxiliar conseguito in Spagna dalla sig.ra Feixas Collell Yolanda, cittadina spagnola;

Attesa la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 10 maggio 2002;

Rilevata la corrispondenza dell'attività prevista da detto titolo comunitario con quella prevista dall'operatore tecnico addetto all'assistenza in Italia;

Decreta:

Il titolo di studio tìtulo de técnico auxiliar rilasciato in Spagna in data 20 giugno 2001 alla sig.ra Feixas Collell Yolanda, nata a Girona (Spagna) il 13 marzo 1971, è riconosciuto, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, quale titolo per lo svolgimento in Italia dell'attività di operatore tecnico addetto all'assistenza prevista dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07451**

---

DECRETO 24 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Enache Popovici Odeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Enache Popovici Odeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Enache Popovici Odeta, nata a Bacau (Romania) il giorno 14 gennaio 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Enache Popovici Odeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07452**

---

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Zanfirache I. Anca Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zanfirache I. Anca Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Zanfirache I. Anca Daniela nata a Galati (Romania) il giorno 3 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zanfirache I. Anca Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07389**

---

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento al sig. Rodriguez Nunez Rene di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Rodriguez Nunez Rene ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico medio en enfermeria general conseguito a Cuba ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnico medio en enfermeria general conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto politecnico di infermieristica Pelegrina Sardà dell'Avana (Cuba) dal sig. Rodriguez Nunez Rene nato all'Avana (Cuba) il giorno 25 aprile 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Rodriguez Nunez Rene è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07444**

---

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Ciortan Badiu C. Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciortan Badiu C. Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Ciortan Badiu C. Daniela nata a Motoseni (Romania) il giorno 19 settembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciortan Badiu C. Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07445**

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Vladimirova Angelova Magdalena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vladimirova Angelova Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso l'Università di medicina di Sofia (Bulgaria) dalla sig.ra Vladimirova Angelova Magdalena, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 7 gennaio 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vladimirova Angelova Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

02A07446

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Movila H. Doina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Movila H. Doina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Movila H. Doina, nata a Galati (Romania) il giorno 28 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Movila H. Doina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07447**

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Ivan M. Georgiana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ivan M. Georgiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Ivan M. Georgiana nata a Galati (Romania) il giorno 26 gennaio 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ivan M. Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07448**

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Glinska Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Glinska Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1983 presso l'Istituto professionale per infermieri n. 2 di Varsavia (Polonia) dalla sig.ra Glinska Malgorzata, nata a Gliwice (Polonia) il giorno 7 maggio 1963, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Glinska Malgorzata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07449**

---

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Knapic Lidia Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Knapic Lidia Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1975 presso l'Istituto professionale per infermieri di Kielce (Polonia) dalla sig.ra Knapic Lidia Maria nata a Jedrzeiow (Polonia) il giorno 11 febbraio 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Knapic Lidia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07450**

DECRETO 28 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Kranczyk Wojda Elzbieta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kranczyk Wojda Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Kranczyk Wojda Elzbieta nata a Bilgoraj (Polonia) il giorno 25 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kranczyk Wojda Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

02A07534

DECRETO 29 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Jamnicka Katarina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jamnicka Katarina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Slovacchia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola media superiore statale per infermieri di Lucenec (Slovacchia) dalla sig.ra Jamnicka Katarina nata a Lucenec (Slovacchia) il giorno 12 luglio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jamnicka Katarina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07532**

---

DECRETO 29 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Pirvulescu Roxana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pirvulescu Roxana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Pirvulescu Roxana nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pirvulescu Roxana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07533**

---

DECRETO 29 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Garba Rodica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garba Rodica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Garba Rodica nata a Braila (Romania) il giorno 10 febbraio 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Garba Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07535**

---

DECRETO 29 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Lipca Dumitrascu Nela Violeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lipca Dumitrascu Nela Violeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Lipca Dumitrascu Nela Violeta nata a Braila (Romania) il giorno 11 gennaio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lipca Dumitrascu Nela Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07536**

DECRETO 29 maggio 2002.

**Riconoscimento al sig. Ivascu Raducu Adrian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ivascu Raducu Adrian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dal sig. Ivascu Raducu Adrian nato a Urziceni (Romania) il giorno 22 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ivascu Raducu Adrian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07537**

DECRETO 29 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Aldea Ariela Monica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aldea Ariela Monica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Aldea Ariela Monica nata a Braila (Romania) il giorno 25 luglio 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Aldea Ariela Monica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento

da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07538**

---

DECRETO 29 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Andone Balan Mariana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Andone Balan Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Andone Balan Mariana nata a Braila (Romania) il giorno 11 aprile 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Andone Balan Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07539**

---

DECRETO 29 maggio 2002.

**Riconoscimento alla sig.ra Ciuperca Satnoianu Nicoleta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ciuperca Satnoianu Nicoleta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali

si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Braila (Romania) dalla sig.ra Ciuperca Satnoianu Nicoleta nata a Viziru (Romania) il giorno 18 settembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ciuperca Satnoianu Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**02A07540**

---

DECRETO 4 giugno 2002.

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti metadone cloridrato.**

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella riunione del 7 maggio 2002;

Sentito il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 7 maggio 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi delle specialità medicinali contenenti quale principio attivo metadone cloridrato;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti quale principio attivo metadone cloridrato;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo alle aziende titolari della autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti quale principio attivo metadone cloridrato, di modificare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche degli stampati di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto; per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo metadone cloridrato autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere conformi a quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2002

*Il dirigente generale:* MARTINI

ALLEGATO 1

## RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### INFORMAZIONI CLINICHE

*Indicazioni terapeutiche.*

Forme orali.

Sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici, antinfiammatori non steroidei, oppioidi deboli. Trattamento di dissuefazione da narcotico-stupefacenti.

Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico.

Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per più di tre settimane, il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta d'astinenza alla terapia di mantenimento.

Forme iniettive.

Per il trattamento sintomatico dei dolori intensi, soprattutto di natura neoplastica e post-operatoria.

*Posologia e modo di somministrazione.*

Forme orali.

Per il sollievo del dolore, la posologia deve essere regolata a seconda della gravità del dolore e della risposta del paziente. Talvolta, in caso di dolore eccezionalmente intenso o nei pazienti che sono diventati tolleranti all'effetto analgesico dei narcotici, può essere necessario superare la dose usuale raccomandata.

La posologia media per gli adulti varia da 5 a 20 mg una o più volte al giorno, secondo le indicazioni del medico.

Per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppioidi, il farmaco verrà somministrato giornalmente secondo il parere del medico ed il programma di trattamento. Un ciclo di trattamento di disintossicazione non supererà i 21 giorni e non potrà essere ripetuto prima di 4 settimane dopo la conclusione del precedente ciclo. Gli schemi di dosaggio indicati più avanti sono raccomandati, ma possono essere mutati a seconda del giudizio clinico. Inizialmente una sola dose di 15-20 mg di metadone sarà spesso sufficiente per sopprimere i sintomi di astinenza. Si può somministrare altro metadone in più, se i sintomi di astinenza non sono eliminati oppure se ricompaiono. Quando i pazienti sono fisicamente dipendenti da dosi elevate, può essere necessario superare questi livelli. Di solito 40 mg al giorno a dosi singole o suddivise costituiscono un livello di dose adeguato. La stabilizzazione può essere continua per 2-3 giorni e poi la quantità di metadone verrà gradualmente diminuita. La frequenza alla quale il metadone viene diminuito verrà determinata individualmente per ciascun paziente. In pazienti ospedalizzati, una riduzione giornaliera del 20% della dose *pro die* totale in genere è ben tollerata. In pazienti ambulatoriali può essere necessario uno schema di riduzione più lento. Se il metadone viene somministrato per più di tre settimane, il procedimento viene considerato non più di disintossicazione o di trattamento della sindrome acuta di astinenza, ma di mantenimento, anche se lo scopo e l'intento possono essere l'eventuale astinenza totale.

Il trattamento di mantenimento può essere eseguito nel caso di consumatori di oppioidi con comprovata dipendenza stabilizzata, quando precedenti interventi multidisciplinari non abbiano dato risultati positivi.

Tale trattamento è altresì indicato quando si tratti di soggetti con comprovata dipendenza da oppioide con infezione da HIV, in situazione immunitaria compromessa o con AIDS conclamato se il medico ritenga che un altro tipo di programma dia minori possibilità di astensione dall'uso di oppioidi. La terapia sostitutiva, se ben condotta, riesce ad abolire il «craving», ovvero la ricerca compulsiva dell'eroina e a dominare lo stato di ansia del tossicodipendente.

Per l'impiego su soggetti in stato di dipendenza consolidata da eroina, già noti alla struttura sanitaria, non è necessaria l'effettuazione di accertamenti mediante il test sistemico del naloxone, ma è certamente indispensabile ricercare la presenza di morfinici nei liquidi biologici.

Si deve sottolineare che l'analisi delle urine è parte integrante del trattamento di mantenimento con metadone, per il controllo della presenza di sostanze stupefacenti e psicotrope. Deve essere altresì verificato l'eventuale abuso di alcool.

Se le urine risultano positive agli oppioidi è indispensabile rivalutare il caso.

Il dosaggio deve essere definito individualmente dal medico, in modo da prevenire l'insorgenza della necessità di eroina, tenendo conto delle condizioni psicofosiche del soggetto e delle patologie correlate.

Durante la fase di mantenimento alcuni pazienti ricevono per anni la stessa dose di metadone; per altri invece questa va periodicamente modificata in più o in meno.

In ogni caso essa deve essere fissata in modo che gli effetti della somministrazione siano protratti per un periodo di almeno 24 ore.

A titolo puramente indicativo si tenga presente che la maggior parte dei pazienti si giova di dosi comprese tra 50 e 120 mg/die a seconda del grado di tolleranza e della capacità di metabolizzare il farmaco.

Forme iniettive.

La posologia deve essere regolata a seconda della gravità del dolore e della risposta del paziente.

Talvolta, in casi di dolore eccezionalmente intenso o nei pazienti che sono diventati tolleranti all'effetto analgesico dei narcotici, può essere necessario superare la dose usuale raccomandata.

Sebbene la somministrazione sottocutanea sia adatta per l'uso occasionale, l'iniezione intramuscolare è preferita quando sono necessarie dosi ripetute.

La posologia abituale per gli adulti è di 2,5-10 mg per via intramuscolare o sottocutanea ogni 3-4 ore, a seconda della necessità.

*Controindicazioni.*

Ipersensibilità verso i componenti del prodotto o verso altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. Stipsi grave. Cardiopatie organiche. Compromissione della funzionalità epatica e renale grave. Diabete non compensato. Porfiria. Allattamento. Ipotensione. Ipertensione intracranica. Traumi cranioencefalici. Attacco asmatico acuto. Broncopneumopatie croniche ostruttive. Insufficienza respiratoria. Cuore polmonare. Ipovolemia.

Il metadone è controindicato in gravidanza, per i possibili effetti sullo sviluppo fetale, salvo nei casi indicati al paragrafo «uso in caso di gravidanza e di allattamento».

Il metadone non è indicato nell'analgesia ostetrica poiché la sua lunga durata d'azione aumenta la probabilità di depressione respiratoria nel neonato.

Il metadone non è raccomandato come analgesico nei bambini dato che l'esperienza clinica documentata è stata insufficiente a stabilire uno schema di dosaggio adatto per i soggetti in età pediatrica.

*Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

Farmacodipendenza.

Il metadone può provocare una farmacodipendenza di tipo morfinico. In seguito a ripetute somministrazioni si possono verificare dipendenza psichica, dipendenza fisica e tolleranza e perciò esso deve essere prescritto e somministrato con la stessa cautela che si adotta per la morfina.

Interazione con altri depressori del sistema nervoso centrale.

Il metadone deve essere usato con cautela e a dose ridotta in pazienti che ricevono contemporaneamente altri analgesici narcotici, anestetici generali, fenotiazine, altri tranquillanti sedativi ipnotici, antidepressivi triciclici ed altri depressori del sistema nervoso centrale, compreso l'alcool. Si possono avere depressione e sedazione profonda o coma.

Ansia.

Il metadone non ha azione anti-ansia, per cui i sintomi ansiosi che compaiono nel corso dei trattamenti non vanno trattati aumentando la dose di metadone. L'azione del metadone nei trattamenti è limitata al controllo dei sintomi da narcotici ed è inefficace per il sollievo dell'ansia.

Lesioni craniche ed aumentata pressione intracranica.

Gli effetti di depressione respiratoria del metadone e la sua capacità di aumentare la pressione del liquido cerebrospinale possono essere notevolmente aumentati in presenza di un aumento della pressione intracranica; inoltre i narcotici producono effetti collaterali che possono confondere il decorso clinico di pazienti con lesioni craniche. (Vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).

Asma e altre affezioni respiratorie.

In pazienti con attacco asmatico acuto, in quelli con pneumopatie croniche ostruttive o cuore polmonare ed in individui con una riserva respiratoria sostanzialmente ridotta nella depressione respiratoria preesistente, nell'ipossia e nell'ipercapnia, anche le dosi terapeutiche usuali di narcotici possono ridurre gli stimoli respiratori ed aumentare per contro le resistenze delle vie aeree fino all'apnea. (Vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).

Affezioni addominali acute.

La somministrazione di metadone o di altri narcotici può confondere la diagnosi e il decorso clinico in pazienti con affezioni addominali acute.

Effetto ipotensivo.

La somministrazione di metadone può determinare una grave ipotensione in soggetti ipovolemici o in contemporaneo trattamento con farmaci come la fenotiazina o certi anestetici.

Impiego in pazienti ambulatoriali.

Nei pazienti ambulatoriale il metadone può provocare ipotensione ortostatica.

Uso degli antagonisti dei narcotici.

In un individuo con dipendenza fisica da narcotici, la somministrazione della dose abituale di un antagonista dei narcotici scatenerà una sindrome acuta di astinenza. La gravità di questa sindrome dipenderà dal grado di dipendenza fisica e dalla dose di antagonista somministrata. L'uso di antagonisti dei narcotici in questo soggetto deve essere possibilmente evitato. Se esso deve essere usato per trattare una grave depressione respiratoria nel paziente fisicamente dipendente, l'antagonista deve essere somministrato con estrema cautela e graduandolo con dosi inferiori a quelle abituali.

Pazienti a rischio particolare.

Il metadone deve essere somministrato con cautela e la dose iniziale deve essere ridotta nei pazienti anziani e debilitati e in pazienti affetti da ipotiroidismo, morbo di Addison, ipertrofia prostatica, stenosi uretrale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini

*Interazioni.*

Interazioni farmacocinetiche.

Il metadone è un substrato della glicoproteina-P, pertanto i farmaci che la inibiscono (chinidina, verapamil) possono aumentare le concentrazioni seriche di metadone.

Il metadone viene metabolizzato ad opera dell'isoenzima CYP3A4.

Gli induttori di tale isoenzima (barbiturici, carbamazepina, fenitoina, nevirapina, rifampicina) possono indurre il metabolismo epatico del metadone, che risulterà più significativo se l'induttore viene aggiunto dopo che è stata iniziata la terapia con metadone. A seguito di tale interazione, sono stati riportati casi di sindrome d'astinenza, per cui si è reso necessario aumentare la dose di metadone. Quando la terapia con farmaci induttori del CYP3A4 viene sospesa, la dose di metadone deve essere ridotta.

Gli inibitori del CYP3A4 (cannabinoidi, claritromicina, delavirdina, eritromicina, fluconazolo, succo di pompelmo inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, itraconazolo, ketoconazolo e nefazodone) possono provocare aumento delle concentrazioni di metadone.

Il metadone riduce l'AUC e la Cmax della didanosina e della stavudina, riducendo la biodisponibilità di tali farmaci. Il metadone inoltre può rallentare l'assorbimento e aumentare il metabolismo di primo passaggio dei suddetti farmaci.

Il metadone aumenta la concentrazione plasmatici della zidovudina sia per via orale che per via endovenosa, inoltre provova un aumento dell'AUC della zidovudina per via orale superiore a quello per via endovenosa. Tali effetti sono dovuti all'inibizione della glucuronidazione della zidovudina e sua ridotta clearance renale. Durante trattamento con metadone, i pazienti devono essere monitorati per una possibile tossicità da zidovudina, per cui può essere necessario ridurre la dose di zidovudina. I pazienti che ricevono entrambi i farmaci possono sviluppare sintomi tipici della sindrome d'astinenza da oppioidi (cefalea, mialgia, fatica e irritabilità). Gli inibitori delle proteasi antiretrovirali possono inibire il metabolismo del metadone a diversi gradi, ma le reazioni più significative si verificano con il ritonavir, mentre la possibile interazione con l'abacavir in genere non richiede aggiustamenti della dose.

L'efavirenz induce il metabolismo del metadone attraverso la via del citocromo P4503A4. In seguito ad una terapia di 3 settimane con efavirenz, le concentrazioni medie di picco di metadone e l'AUC si sono ridotte rispettivamente del 48% e del 57%. Alcune segnalazioni suggeriscono che se viene aggiunto efavirenz in un paziente in terapia con metadone, si può sviluppare una sindrome d'astinenza, che di solito inizia dopo due settimane di terapia con efavirenz, ma che si può protrarre fino a 28 giorni. Per tale motivo può essere necessario aggiustare la dose.

Il metadone è una base debole. Gli acidificatori urinari (cloruro di ammonio) possono aumentare la clearance renale del metadone. In questa situazione, le dosi di metadone devono essere aumentate.

Interazioni farmacodinamiche.

Gli antagonisti oppioidi (naloxone e naltrexone) svolgono un'azione farmacologica opposta a quella del metadone. Tali farmaci possono bloccarne l'azione e provocare sindrome d'astinenza.

Gli agonisti/antagonisti (butorfanolo, nalbufina, pentazocina) possono bloccare parzialmente l'analgesia, la depressione respiratoria e la depressione del sistema nervoso centrale (SNC) dovute al metadone. Usati contemporaneamente possono provocare un aumento degli effetti neurologici, respiratori ed ipotensivi. Gli effetti additivi o antagonisti dipendono dalla dose del metadone; gli effetti antagonisti sono più frequenti quando il metadone è usato a dosi basse o moderate. In pazienti in terapia cronica con metadone, tali farmaci possono causare sindrome d'astinenza.

La somministrazione concomitante di metadone e di farmaci che esercitano un'azione depressiva sul SNC può provocare un aumento della depressione respiratoria, pertanto si può rendere necessario ridurre la dose di uno dei farmaci o di entrambi.

L'uso concomitante di metadone e antidiarroici (difenoxilato, loperamide) può portare a stipsi severa e possibilmente ad aumento della depressione del SNC. Gli analgesici oppioidi combinati con antimuscarinici possono causare severa stipsi o ileo paralitico, specialmente con l'impiego cronico. L'octreotide può ridurre l'effetto

analgesico del metadone e della morfina, pertanto se si verifica una perdita o una riduzione del controllo del dolore, bisogna prendere in considerazione la sospensione dell'octreotide.

Gravidanza e allattamento.

In presenza di un'evidente incapacità della tossicodipendente gravida di sospendere l'uso di eroina, il medico può decidere l'attuazione di un trattamento di mantenimento con metadone. Tale trattamento deve essere protratto fino al termine della gravidanza a dosaggi tendenzialmente stabili, allo scopo di evitare l'eventuale comparsa di sintomi di astinenza nella madre e nel feto. Qualora necessario, è possibile aumentare le dosi di metadone durante le ultime fasi della gravidanza per mantenere adeguato il livello di farmaco ed evitare così un eventuale abbandono della terapia. Tuttavia, come per ogni altro trattamento farmacologico, dovranno essere attentamente valutati gli aspetti di rischio e di beneficio che esso comporta. La riduzione del farmaco, se indispensabile, dovrà essere molto graduale, dovendosi evitare l'insorgenza di sintomi di astinenza. L'eventuale sospensione del trattamento, per la quale è indispensabile la supervisione di uno specialista ostetrico, deve essere effettuata non prima della 14 settimana di gestazione e non dopo la 32 onde evitare, rispettivamente, il rischio di aborto e di parto pre-termine.

Effetti sulla guida e sull'uso di macchine.

Il metadone può alterare le capacità mentali e/o fisiche necessarie per compiere lavori potenzialmente pericolosi come la guida di un autoveicolo od il funzionamento di macchine. Il paziente deve essere quindi avvisato.

Effetti indesiderati.

I rischi principali del metadone sono rappresentati dalla depressione respiratoria e, in minor misura, da: depressione circolatoria, arresto respiratorio, shock e arresto cardiaco.

Le reazioni negative osservate più frequentemente comprendono: senso di vuoto alla testa, vertigini, sedazione, nausea, vomito, sudorazione ed ipotensione ortostatica. Alcuni di questi effetti, più frequenti in soggetti in trattamento ambulatoriale, sono ovviabili tenendo i pazienti sdraiati.

Altre reazioni negative sono:

sistema nervoso centrale: euforia, disforia, debolezza, cefalea, insonnia, agitazione, disorientamento e disturbi visivi.

apparato gastroenterico: bocca secca, anoressia, stipsi e spasmo delle vie biliari.

apparato cardiovascolare: rossore al viso, bradicardia, palpitazioni, svenimento e sincope.

apparato genitourinario: ritenzione urinaria o difficoltà alla minzione, effetto antidiuretico e ridotta libido e/o impotenza sessuale.

manifestazioni allergiche: prurito orticaria, altre eruzioni cutanee, edema e, raramente, orticaria emorragica.

*Sovradosaggio.*

Sintomi: in seguito a notevole sovradosaggio di metadone si manifesta depressione respiratoria (diminuzione della frequenza respiratoria e/o della capacità vitale, respiro di Cheyne-Stokes, cianosi), estrema sonnolenza che giunge fino allo stupore o al coma, notevole miosi, flaccidità dei muscoli scheletrici, cute fredda e viscida e talvolta bradicardia e ipotensione.

Nell'iperdosaggio grave, specialmente per via endovenosa, si possono avere: apnea, collasso circolatorio, arresto cardiaco e morte.

Trattamento: bisogna rivolgere soprattutto attenzione a ripristinare un adeguato scambio respiratorio liberando le vie aeree e istituendo una ventilazione assistita e controllata. Se una persona non tollerante, specialmente un bambino, prende o assume per sbaglio una grande dose di metadone, sono disponibili efficaci antagonisti dei narcotici per contrastare la depressione respiratoria, che è potenzialmente letale.

Il medico deve ricordare, però, che il metadone è un depressore ad azione protratta (da 36 a 48 ore), mentre gli antagonisti utilizzati per il trattamento del sovradosaggio agiscono per periodi assai più brevi (da 1 a 3 ore). Pertanto il paziente deve essere continuamente controllato per accertare una ricomparsa della depressione respiratoria e deve essere trattato ripetutamente con l'antagonista dei narcotici, a seconda delle necessità. Se la diagnosi è esatta e la depressione respiratoria è dovuta soltanto ad un iperdosaggio di metadone, l'uso di altri stimolanti del respiro non è indicato.

Un antagonista non deve essere somministrato in assenza di depressione respiratoria o cardiovascolare clinicamente significativa. Gli antagonisti dei narcotici somministrati per via endovenosa (naloxone, nalorfina e levallorfano) sono farmaci di elezione per eliminare i sintomi di intossicazione.

Questi farmaci devono essere somministrati ripetutamente fino a quando le condizioni del paziente non restano soddisfacenti. Il rischio che l'antagonista dei narcotici deprima ulteriormente la respirazione è meno probabile se si usa il naloxone.

A seconda dell'indicazione dovranno essere impiegati ossigeno, liquidi endovena, vasopressori e altre misure di sostegno.

PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE.

Proprietà farmacodinamiche.

Il metadone cloridrato è un analgesico oppioide di sintesi, avente attività quantitativamente simile a quella della morfina, verso la quale mostra tollerabilità crociata.

Il metadone provoca una sindrome di astinenza simile alla morfina, diversificandosi per l'inizio più graduale, un decorso mediamente più duraturo e con sintomi meno gravi.

L'utilizzo per via orale provoca un inizio graduale, una diminuzione del livello massimo ed una maggiore durata dell'effetto analgesico.

Proprietà farmacocinetiche.

Il metadone viene rapidamente assorbito dal tratto gastrointestinale (grazie ad una azione mediata dalla glicoproteina P, vedi interazioni) e si ritrova nel plasma entro 30 minuti dalla somministrazione per via orale, raggiungendo le massime concentrazioni ematiche nelle 3-4 ore successive.

Circa l'85% del metadone presente nel plasma circola legato alle proteine: in vitro si è osservato che il 44% si lega all'albumina, per il 17% alle gammaglobuline, per cui dal confronto con il dato per le proteine totali, ne deriva che una frazione si lega anche alla alfa-globuline e beta-globuline.

Il metadone viene metabolizzato soprattutto a livello epatico (ad opera dell'isoenzima CYP3A4, vedi interazioni): i principali metaboliti sono escreti con le urine e nella bile insieme a piccole quantità di farmaco non metabolizzato. In soggetti non tolleranti, l'emivita media apparente dopo una singola dose è di circa 15 ore, mentre dopo somministrazione cronica l'emivita apparente è di 22 ore.

Dati preclinici di sicurezza.

Il metadone cloridrato racemo ha mostrato nel ratto DL50 pari a 95 mg/kg per via orale, mentre per via endovenosa la DL50 è risultata di 32 mg/kg nel topo e 29 mg/kg nel cane.

La somministrazione in gravidanza può provocare, nei neonati, effetti a carico del sistema nervoso centrale e dell'accrescimento. In particolare la dose minima alla quale si evidenziano effetti tossici sul neonato è, per via intraperitoneale nel ratto gravido, pari a 135 mg/kg complessivi, somministrati tra il 1° e il 22 giorno della gestazione.

**02A07986**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 marzo 2002.

**Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 1° maggio 1999, n. 144»;

Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha introdotto l'obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, vengano stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo;

Visto il decreto 12 dicembre 2000, concernente «Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del 25 ottobre 2001, n. 560, concernente «Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti»;

Decreta:

Art. 1.

È istituito, nell'ambito della «tariffa industria» approvata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000, il sottogruppo «0590 - Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)», con il tasso medio nazionale pari al 79 per mille.

Art. 2.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, salvo quanto stabilito dall'art. 116, comma 3, del medesimo testo unico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 347*

**02A07956**

---

DECRETO 23 maggio 2002.

**Ricostituzione della speciale commissione degli artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che stabilisce, tra l'altro, la nuova composizione dei relativi comitati provinciali;

Visto l'art. 46 della pedetta legge che, al terzo comma, prevede la costituzione di speciali commissioni in seno al comitato stesso per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità di tali lavoratori;

Visto il proprio decreto n. 41 del 10 maggio 2002 di costituzione del nuovo comitato I.N.P.S. di Latina nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione della speciale commissione degli artigiani;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi artigiani operanti nella provincia, sono state individuate quali maggiormente rappresentative: Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A. e Confartigianato - Unione dell'artigianato e piccole imprese della provincia di Latina;

Ritenuto che l'ammissione alla composizione della speciale commissione sopra citata debba essere improntata al principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le designazioni pervenute dalle citate associazioni di categoria;

Decreta:

La composizione della speciale commissione degli artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è la seguente:

presidente: Montomoli Emo, nato a Grosseto il 1° giugno 1931 e residente a Latina, in via Praga n. 2, rappresentante della Confartigianato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina;

membri:

Monti Aldo, nato il 20 settembre 1961 e residente a Fondi, in via Covino n. 13 - C.N.A.;

Pucci Clarita, domiciliata in via Alfieri n. 24 - Latina - C.N.A.;

Cavese Filippo, nato il 28 aprile 1942 e domiciliato c/o la C.N.A. di Latina - C.N.A.;

Ridolfi Arturo, nato a Fossa (L'Aquila), il 14 marzo 1940 e residente a Latina in viale Kennedy J.F. n. 58/F - Confartigianato.

Il dirigente della direzione provinciale del lavoro di Latina.

Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato.

Il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S.

I membri di cui sopra svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con decreto n. 19 del 24 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Latina, 23 maggio 2002

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

02A07960

DECRETO 23 maggio 2002.

**Ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che stabilisce, tra l'altro, la nuova composizione dei relativi comitati provinciali;

Visto l'art. 46 della pedetta legge che, al terzo comma, prevede la costituzione di speciali commissioni in seno al comitato stesso per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità di tali lavoratori;

Visto il proprio decreto n. 41 del 10 maggio 2002 di costituzione del nuovo comitato I.N.P.S. di Latina nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione della speciale commissione dei coltivatori diretti e mezzadri e coloni;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi coltivatori diretti e mezzadri e coloni operanti nella provincia, sono state individuate quali maggiormente rappresentative: Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Latina e la CIA - Confederazione italiana agricoltori di Latina;

Ritenuto che l'ammissione alla composizione della speciale commissione sopra citata debba essere improntata al principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le designazioni pervenute dalle citate associazioni di categoria;

Decreta:

La composizione della speciale commissione dei coltivatori diretti e mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è la seguente:

presidente: Selvaggi Angela, nata a Terracina (Latina), il 30 dicembre 1941 ed ivi residente in viale Circe n. 142, rappresentante dei Confagricoltori in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina;

membri:

Marroni Pio, nato a Roccasecca dei Volsci, il 29 maggio 1961 ed ivi residente in via Meato - coltivatore diretto;

Alonzi Roberto, nato a Terracina (Latina), l'8 novembre 1957 ed ivi residente in via Migliara n. 57 - Borgo Hermada - coltivatore diretto;

Conti Pasquale, nato a Fondi (Latina), l'11 luglio 1963 ed ivi residente in via S. Oliva s.n.c. - coltivatore diretto.

Giovangrossi Emilio, nato a Cori (Latina), il 12 ottobre 1965 ed ivi residente in via dell'Annunziata n. 195 - Confagricoltori.

Il dirigente della direzione provinciale del lavoro di Latina.

Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato.

Il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S.

I membri di cui sopra svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con decreto n. 19 del 24 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Latina, 23 maggio 2002

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

**02A07961**

---

DECRETO 23 maggio 2002.

**Ricostituzione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che stabilisce, tra l'altro, la nuova composizione dei relativi comitati provinciali;

Visto l'art. 46 della pedetta legge che, al terzo comma, prevede la costituzione di speciali commissioni in seno al comitato stesso per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità di tali lavoratori;

Visto il proprio decreto n. 41 del 10 maggio 2002 di costituzione del nuovo comitato I.N.P.S. di Latina nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenza delle associazioni sindacali dei lavoratori autonomi esercenti attività commerciali, operanti nella provincia, sono state individuate quali maggiormente rappresentative: la Confcommercio - Associazione provinciale dei commercianti di Latina e la Confesercenti - Associazione commercianti, operatori turistici e dei servizi di Latina e provincia;

Ritenuto che l'ammissione alla composizione della speciale commissione sopra citata debba essere improntata al principio costituzionale del pluralismo partecipativo;

Viste le designazioni pervenute dalle citate associazioni di categoria;

Decreta:

La composizione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è la seguente:

presidente: Mangione Vincenzo, nato il 23 aprile 1921, domiciliato presso la Confcommercio di Latina, rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Latina;

membri:

Ficaccia Salvatore, nato il 6 agosto 1960, domiciliato presso la Confcommercio di Latina;

Pontecorvo Pierpaolo, nato il 30 agosto 1970, domiciliato presso la Confcommercio di Latina;

Moretto Silvano, nato a Latina il 3 giugno 1953, domiciliato presso la Confesercenti di Latina;

Vallone Giuseppe, nato a Spigno Saturnia (Latina), il 6 settembre 1936 ed ivi residente in via Argentari n. 30 - Confesercenti.

Il dirigente della direzione provinciale del lavoro di Latina.

Il direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato.

Il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale dell'I.N.P.S.

I membri di cui sopra svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con decreto n. 19 del 24 aprile 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (art. 31, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340).

Latina, 23 maggio 2002

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

**02A07962**

DECRETO 29 maggio 2002.

**Ricostituzione presso l'I.N.P.S. di Piacenza della commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, ed in particolare il suo art. 14;

Rilevata la necessità di aggiornare la composizione della commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli e di stabilirne un termine di durata che, non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio in analogia con gli altri organi operanti presso l'I.N.P.S.;

Interpellate le organizzazioni attualmente componenti l'organismo;

Ritenuto di dover confermare quali più rappresentative nella provincia nello specifico ambito di competenza le medesime organizzazioni prima citate anche a seguito del valutazione dei dati raccolti per l'istruttoria del rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le designazioni pervenute da dette organizzazioni, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso l'I.N.P.S. di Piacenza della commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli è così composta:

direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Piacenza, presidente;

supplente: dott.ssa Cremonesi Giacomina;

rappresentanti dei datori di lavoro:

Zucconi Giampiero (Federazione provinciale coltivatori diretti), effettivo - Maffi Maurizio, rispettivo supplente;

Bazzini Antonella (Federazione provinciale coltivatori diretti), effettivo - Milani Anna Maria, rispettivo supplente;

dott. Migliavacca Paolo (Unione provinciale agricoltori), effettivo - Crisci Carlo, rispettivo supplente.

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:

dott. Meregalli Piero, effettivo - Lombardo Salvatore, rispettivo supplente.

In rappresentanza dell'I.N.P.S.:

direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S., effettivo - supplente: dott. Carlo Paiano;

rappresentanti dei lavoratori:

Zuavi Giuliano (FLAI-CGIL), effettivo - Mazzari Luciano, rispettivo supplente;

Frigatti Roberto (FAI-CISL), effettivo - Stivale Giuseppe, rispettivo supplente;

Bergamini Emilio (UILA), effettivo - Rabuffi Valerio, rispettivo supplente.

Art. 3.

La commissione per l'integrazione dei salari a favore dei lavoratori agricoli come sopra ricostituita durerà in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Piacenza, 29 maggio 2002

*Il direttore:* AURELIO MARCO

**02A07959**

DECRETO 30 maggio 2002.

**Composizione della speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Modena.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al comma 3 prevede le tre speciali commissioni del comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i quattro membri previsti per ciascuna di dette commissioni;

Visto il proprio decreto n. 16 datato 30 maggio 2002, di ricostituzione del nuovo comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenze delle associazioni dei lavoratori autonomi - coltivatori diretti, mezzadri e coloni operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della specile commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al comma 3, art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

sig. Luciano Sighinolfi, designato dalla C.I.A. - Confederazione agricoltori di Modena;

sig. Mario Venturelli, designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Modena;

dott. Pier Luigi Grandi designato dalla Federazione nazionale dalla impresa familiare coltivatrice aderente alla Confederazione generale italiana;

dott.ssa Valeria Camurri, designata dalla COPAGRI - Confederazione produttori agricoli della provincia di Modena.

Della commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

il rappresentante in seno al comitato I.N.P.S. dei lavoratori autonomi - coltivatori diretti, mezzadri e coloni - sig. Tellia Matteo, presidente della commissione;

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di Modena;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Detti componenti svolgeranno le loro funzioni per tutta la durata del comitato provinciale I.N.P.S., ricostituito con il decreto n. 16 del 30 maggio 2002.

Modena, 30 maggio 2002

*Il direttore:* MASSI

02A07957

---

DECRETO 30 maggio 2002.

**Composizione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Modena.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MODENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. che stabilisce anche la nuova composizione dei comitati provinciali;

Visto in particolare l'art. 46 della predetta legge n. 88/1989, che al comma 3 prevede le tre speciali commissioni del comitato provinciale per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi e le prestazioni di maternità per tali lavoratori, e che pertanto si deve provvedere a nominare i quattro membri previsti per ciascuna di dette commissioni;

Visto il proprio decreto n. 16 datato 30 maggio 2002, di ricostituzione del nuovo comitato I.N.P.S. di Modena nella composizione stabilita dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che, in base ai dati acquisiti sulla consistenze delle associazioni dei lavoratori autonomi - esercenti attività commerciali, operanti nella provincia, sono state individuate quelle maggiormente rappresentative, risultando per le altre una minore rappresentatività;

Tenuto conto delle designazioni pervenute dalle associazioni della categoria;

Decreta:

Come di seguito specificato sono nominati i rappresentanti delle categorie interessate, previsti per la composizione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali, in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Modena, di cui al comma 3, art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

sig.ra Chiara Benuzzi, designata dalla Confcommercio - Associazione commercianti della provincia di Modena;

sig.ra Fiorenza Limberti designata dalla Confcommercio - Associazione commercianti della provincia di Modena;

sig. Giancarlo Vaccari, designato dalla Confesercenti federazione esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi della provincia di Modena;

sig. Silvio Sighinolfi, designato dalla Confesercenti federazione esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi della provincia di Modena.

Della commissione fanno parte inoltre i sotto indicati membri di diritto:

il rappresentante in seno al comitato I.N.P.S. dei lavoratori autonomi - esercenti attività commerciali, sig. Torquati Saverio, presidente della commissione;

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Modena;

il direttore *pro-tempore* del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze di Modena;

il direttore *pro-tempore* della sede di Modena dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Modena, 30 maggio 2002

*Il direttore:* MASSI

02A07958

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Arcobaleno - Società cooperativa sociale a r.l.», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 dicembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Arcobaleno - Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Piacenza (codice fiscale n. 01271480335) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Bruno Bartoli, nato a Reggio Emilia il 25 settembre 1962 e domiciliato in Quattro Castella (Reggio Emilia), via Alva Myrdal n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07964**

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa idraulici centesi - Società cooperativa a r.l.», in Cento, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 novembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa idraulici centesi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cento (Ferrara), (codice fiscale n. 00097380380) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Ferrari, nato a Copparo (Ferrara) il 24 ottobre 1956 e ivi domiciliato in via Garibaldi n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07965**

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Coopsistemi - Società cooperativa a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 dicembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coopsistemi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Parma (codice fiscale n. 00812800340) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Giovanni Picinini, nato a Neviano A. (Parma) il 28 giugno 1942 e ivi domiciliato in Parma, viale Campanini n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07966**

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Co.R.E.S. - Consorzio regionale edilizio sardo - Società cooperativa a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 novembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Co.R.E.S. - Consorzio regionale edilizio sardo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari (codice fiscale n. 00555660927) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Carlo Crobeddu, nato a Cagliari il 14 ottobre 1960 e ivi domiciliato in via Molise n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07967**

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola forestale La Prada - Società cooperativa a r.l.», in Grizzana Morandi, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 dicembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola forestale La Prada - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grizzana Morandi (Bologna), (codice fiscale n. 00886070374) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Silipo, nato a Genova il 25 gennaio 1970 e domiciliato in Bologna, via Massarenti n. 410, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07968**

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa produttori olivicoli Montalbano - Società cooperativa a r.l.», in Lamporecchio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 novembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa produttori olivicoli Montalbano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lamporecchio (Pistoia), (codice fiscale n. 80003190479), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Ornella Paritani, nato a Colleferro (Roma) il 2 aprile 1964 e domiciliata in Pisa, via Giordano Bruno n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07969**

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Calzaturieri Segromigno - Società cooperativa a r.l.», in Capannori, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 6 dicembre 2001 del tribunale di Lucca con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Calzaturieri Segromigno - Società cooperativa a r.l.», con sede in Capannori (Lucca), (codice fiscale n. 016611595464), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mauro Paolinelli, nato a Lucca il 25 febbraio 1953 e domiciliato in Lucca, via Nicola Dorati n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07970**

---

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Marmilago - Piccola società cooperativa a r.l.», in Minucciano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 ottobre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Marmilago - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Minucciano (Lucca), (codice fiscale n. 01692910464), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mauro Paolinelli, nato a Lucca il 25 febbraio 1953 e domiciliato in Lucca, via Nicola Dorati n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07971**

---

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Mattone - Società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore ordinario del 21 maggio 2001 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art . 1.

La società «Il Mattone - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale n. 03515710485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago il 9 febbraio 1971 domiciliato in Pontassieve (Firenze), via Parigi n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07928**

---

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Ermes Libraria - Soc. coop. a r.l.», in Potenza, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 novembre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta

Art. 1.

La società «Ermes Libraria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Potenza (codice fiscale n. 00716950761), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Vincenzo Santangelo, nato a Potenza il 24 settembre 1963 e ivi domiciliato in via Racioppi n. 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07929**

---

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Centro Italia - Società cooperativa di lavoro a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore ordinario del 16 giugno 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Centro Italia a r.l. - Società cooperativa di lavoro», in liquidazione, con sede in Firenze (codice fiscale n. 04573010487) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile

e il dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago il 9 febbraio 1971 domiciliato in Pontassieve (Firenze) via Parigi n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07930**

---

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edilizia Odeon a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 28 settembre 2001 del tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa edilizia Odeon a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale n. 05387080582), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Antonio Di Paola, nato a L'Aquila il 29 giugno 1957 e domiciliato in Roma, via Biagio Pallai n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07931**

---

DECRETO 16 maggio 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile lavoratori C.E.L. a r.l.», in Venezia Marghera, e nomina del commissario liquidatore.**

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 settembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edile lavoratori C.E.L. a r.l.», con sede in Venezia Marghera (codice fiscale n. 00163490279), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Giorgio Fedel, nato a Milano il 14 luglio 1936 con studio in Treviso, via del Municipio n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A07946**

DECRETO 22 maggio 2002.

**Nomina del commissario governativo della società cooperativa «L'Ulivo», in Campagna.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose gravi irregolarità nella gestione societaria emerse dal verbale ispettivo del 27 luglio 2001, nonché la notevole conflittualità in atto tra i soci della società cooperativa «L'Ulivo», con sede in Campagna (Salerno);

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «L'Ulivo», con sede in Campagna (Salerno), costituita in data 30 gennaio 1982 a rogito notaio dott. Alberto Moroni.

Art. 2.

Il dott. Antonino Scalia con studio in Sant'Antonio Abate (Napoli) in via Casa D'Antuono n. 161, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A07922**

DECRETO 3 giugno 2002.

**Autorizzazione all'organismo «Ergotecnica S.r.l.», in Torino, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dalla società «Ergotecnica S.r.l.», con sede in corso Bramante n. 56/b - 10126 Torino, dell'11 giugno 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 giugno 2001, prot. n. 785.383, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *A)*, n. 15 e n. 16;

Considerato che l'organismo «Ergotecnica S.r.l.» con sede in via Viotti n. 1 - Torino, è stato già autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, così come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale del 21 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 2000, n. 9;

Vista la nota del 3 aprile 2000 della società «Ergotecnica S.r.l.», con sede in corso Bramante, 56/b - Torino, prot. n. 018/sg/00, recepita in atti di questo Ministero il 19 aprile 2000, prot. n. 757.293, con la quale si comunica l'avvenuto cambiamento della sede sociale da via Viotti, 1 - Torino a corso Bramante, 56/b - Torino, giusto atto del 7 ottobre 1999, repertorio n. 255.201/11733, a rogito del dott. Simona Rubino Massaretto, Notaio in Moncalieri (Torino), iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza dell'11 giugno 2001 dall'organismo «Ergotenica S.r.l.», con sede in corso Bramante, 56/b - 10126 Torino, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *a)*, n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

Considerato che l'organismo «Ergotecnica S.r.l.» Torino ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Ergotecnica S.r.l.», con sede in corso Bramante, 56/b - 10126 Torino, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli;

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo «Ergotecnica S.r.l.» Torino e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del ministero delle attività produttive.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del ministero delle attività produttive ed il ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro*
ONELLI

**02A07923**

DECRETO 3 giugno 2002.

**Autorizzazione all'organismo «IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.», in Roma, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE

concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dalla società «IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.», con sede in viale Mazzini, 119 - 00195 Roma, del 23 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 26 aprile 2001, prot. n. 785.263, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *A)*, e n. 16;

Considerato che l'organismo «IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.» Roma è stato già autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, così come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2000, n. 299;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 25 gennaio 2000, dall'organismo «IDM-ING: Domenico Morabito, S.a.s.» Roma, ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *a)*, n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

Considerato che l'organismo «IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.» Roma ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.», con sede in viale Mazzini, 119 - 00195 Roma, è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *a)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo «IDM-ING. Domenico Morabito S.a.s.» Roma e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro*
ONELLI

**02A07924**

---

DECRETO 3 giugno 2002.

**Autorizzazione all'organismo «EMQ-DIN S.r.l.», in Corato, ad emettere certificazione CEE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario

n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dalla società «EMQ-DIN S.r.l.», con sede in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), del 25 ottobre 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 31 ottobre 2001, prot. n. 785.637, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *A)*, n. 15 e n. 16;

Considerato che l'organismo «EMQ-DIN S.r.l.», Corato (Bari) è stato già autorizzato come organismo notificato per la direttiva 95/16 ascensori, così come recepito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, con decreto ministeriale dell'11 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2000, n. 299;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata a corredo dell'istanza del 25 gennaio 2000, dall'organismo «EMQ-DIN S.r.l.», Corato (Bari), ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE relativamente ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, lettera *A)*, n. 15 e n. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996;

Considerato che l'organismo «EMQ-DIN S.r.l.», Corato (Bari) ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «EMQ-DIN S.r.l.», con sede in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), è autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *a)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) macchine:

15. Ponti elevatori per veicoli;

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'organismo «EMQ-DIN S.r.l.», Corato (Bari) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. La certificazione CEE di cui al comma 1 deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

4. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2002

*Il direttore generale*
*per lo sviluppo produttivo*
*e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale per la tutela*
*delle condizioni di lavoro*
ONELLI

**02A07925**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2002.

**Cancellazione di talune varietà di specie ortive dal relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro volontario delle varietà di cece;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Viste la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione della varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che la varietà della quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 9 aprile 2002 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dal relativo registro della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto riportata varietà, iscritta nel registro volontario delle varietà di cece di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1986, è cancellata dal registro medesimo:

| Codice | Specie | Varietà | Responsabile della conservazione in purezza | D.M. iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| 002301 | Cece | Alì | Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l., Parma | 24/2/1998 |

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

*Il direttore generale:* AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**02A07932**

DECRETO 6 maggio 2002.

**Cancellazione di talune varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 9 aprile 2002 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

| Codice | Specie | Varietà | Responsabile della conservazione | D.M. iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| 005122 | Mais | Aureliana | Pioneer Italia e Pioneer USA | 24 febbraio 1998 |
| 006308 | Mais | Brennero | KWS | 1° febbraio 2000 |
| 005203 | Mais | Centro | KWS | 24 febbraio 1998 |
| 005202 | Mais | Falco | KWS | 24 febbraio 1998 |
| 003464 | Mais | Fides | KWS | 20 marzo 1995 |
| 006303 | Mais | Gottardo | KWS | 1° febbraio 2000 |
| 006654 | Mais | Karak | KWS | 9 gennaio 2000 |
| 006652 | Mais | Kariba | KWS | 9 gennaio 2000 |
| 003348 | Mais | Nobis | KWS | 20 marzo 1995 |
| 005195 | Mais | Spunto | KWS | 24 febbraio 1998 |
| 003459 | Mais | Zeno | KWS | 20 marzo 1995 |
| 006310 | Mais | Zigana | KWS | 1° febbraio 2000 |
| 000888 | Riso | Bonnet Bell | SA.PI.SE. | 19 aprile 1994 |
| 000893 | Riso | Eurose | SA.PI.SE. | 19 aprile 1994 |
| 000895 | Riso | Ice | SA.PI.SE. | 19 aprile 1994 |
| 002011 | Riso | Zenit | SA.PI.SE. | 19 aprile 1994 |
| 004000 | Soia | Brunir | Pioneer Italia e Pioneer USA | 6 marzo 1996 |

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2002

*Il direttore generale:* AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**02A07934**

DECRETO 13 maggio 2002.

**Iscrizione di talune varietà di prodotti sementieri al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 18 ottobre 2001 e 18 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione proposta;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Colza

| Codice | Denominazione | Gruppo | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 007263 | Nando | | KWS Saatzucht AG - D |
| 007262 | Nadine | 00 | KWS Saatzucht AG - D |

Girasole

| Codice | Denominazione | Tipo | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 007708 | Satis | HS | Semameris LtdA - Cile |
| 007709 | Malicia | HS | Semameris LtdA - Cile |
| 007655 | Maeva RM | HS | Rustica Prograin Genetique - F |

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2002

*Il direttore generale:* AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

**02A07933**

DECRETO 31 maggio 2002.

**Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata del vino «Casteller».**

## IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Casteller» ed il relativo disciplinare di produzione, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata al vino «Casteller» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a deno-

minazione di origine controllata «Casteller» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata ai vini «Casteller», modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Valdadige», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

*Il direttore generale reggente:* AMBROSIO

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CASTELLER»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Schiava grossa e/o Schiava gentile, minimo 30%;

Lambrusco a foglia frastagliata, fino ad un massimo del 60%;

Merlot, Lagrein, Teroldego da soli o congiuntamente, non oltre il 20%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave-San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Casteller» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purché questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Casteller» è stabilita in 160 q.li per ettaro in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi il 20% del limite massimo.

Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Casteller» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 9,50% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, è consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Art. 6.

Il vino «Casteller» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: vinoso con leggero profumo gradevole;

sapore: asciutto o leggermente amabile o amabile, armonico, vellutato, gradevole; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Casteller» prodotto con le uve di cui all'art. 2 che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 11,00% vol e sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico complessivo minino di 11,50% vol ed un estratto secco netto minimo di 20 g/l può portare in etichetta la menzione «superiore». Il vino «Casteller» superiore deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro aventi chiusure che si addicono ad un vino di pregio, escludendo il tappo a corona ed il tappo a strappo.

È obbligatorio indicare in etichetta l'anno di raccolta delle uve da cui il vino deriva.

Art. 8.

È vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata «Casteller» qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Nella designazione e presentazione del vino «Casteller» è obbligatorio indicare in etichetta la locuzione «amabile» per i tipi aventi tale caratteristica. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto (d.m. 22 aprile 1992).

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Casteller» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 10.

Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Casteller», è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge 164. I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

**02A07963**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 maggio 2002.

**Abilitazione all'«Istituto di ricerca clinica in psicosomatica-psicoanalitica Arminda Aberastury» ad istituire e ad attivare nella sede di Perugia corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall' «Istituto di ricerca clinica in psicosomatica-psicoanalitica Arminda Aberastury» con sede in Perugia;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 25 gennaio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, dall'«Istituto di ricerca clinica in psicosomatica-psicoanalitica Arminda Aberastury» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Perugia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**02A07943**

DECRETO 30 maggio 2002.

**Abilitazione all'«Istituto di psicologia clinica rocca-stendoro» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decretro dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto di psicologia clinica rocca-stendoro» con sede in Milano;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 22 febbraio 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicologia clinica rocca-stendoro» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**02A07942**

DECRETO 30 maggio 2002.

**Abilitazione all'istituto «S.M.I.P.I. - Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi» ad istituire e ad attivare nella sede di Marzabotto corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.**

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'istituto «S.M.I.P.I. - Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi» con sede in Marzabotto;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 19 aprile 2002;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 dall'istituto «S.M.I.P.I. - Società medica italiana di psicoterapia ed ipnosi» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Marzabotto ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2002

*Il capo del Dipartimento:* D'ADDONA

**02A07941**

---

DECRETO 12 giugno 2002.

**Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Visto lo stanziamento per l'anno finanziario 2002, sul cap. 8923 del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Iniziative per la diffusione della cultura scientifica» di un importo pari a € 10.329.137,98;

Visto il decreto ministeriale n. 657 Ric del 20 maggio 2002, con il quale il Ministro ha destinato per l'anno finanziario 2002 la somma di € 2.826.310,38 per l'ero-

gazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità della citata legge n. 6/2000 ai sensi dell'art. 4 della legge stessa;

Considerato che in particolare l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Considerata l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 4 della legge n. 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente soltanto da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini dell'istruttoria e dell'entità del contributo, le iniziative presentate e sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una migliore qualità dei risultati e un più ampio coinvolgimento di soggetti.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

*a)* progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;

*b)* progetti che non indichino con chiarezza gli obiettivi e/o i destinatari o che abbiano destinatari limitati;

*c)* progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;

*d)* progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;

*e)* proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, si stabiliscono le seguenti aree di intervento e relative ripartizioni dei fondi:

*a)* una quota di € 1.291.142,25 per progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

*b)* una quota di € 1.032.913,80 per progetti di diffusione di formazione per e nella scuola di ogni ordine e grado, presentati da singoli istituti o consorzi di scuole, da associazioni di studenti e di docenti, da imprese, enti, e altre istituzioni con il fine di favorire anche la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza e quello della ricerca e dell'industria;

*c)* una quota di € 502.254,33 per progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Le risorse attribuite ad una delle aree di intervento, ma non assegnate per assenza o inadeguatezza dei progetti presentati, possono essere utilizzate per finanziare progetti delle altre aree.

Art. 4.

Le domande di concessione del contributo dovranno essere presentate entro il 16 settembre 2002 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (allegato 1) e della scheda riepilogativa (allegato 2) del progetto che fanno parte integrante del presente decreto, che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate entro il 16 settembre 2002, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, università e ricerca - Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca - Ufficio II, piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4 legge n. 6/2000, diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

*a)* sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

*b)* progetto esecutivo contenente:

titolo, obiettivi, attività, risultati, destinatari e contributo richiesto;

piano finanziario e relativi costi;

strutture e risorse umane e strumentali che concorrono al progetto;

eventuali rapporti con altre iniziative e altre fonti di finanziamento disponibili;

il termine finale, che non può essere superiore a un anno dall'acquisizione del contributo;

*c)* fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

Possono essere avanzate richieste di contributo per più progetti, purché trasmesse singolarmente.

Art. 5.

Tutta la documentazione di cui all'art. 4 deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 6.

Le istituzioni che hanno ricevuto il contributo dovranno inviare, entro l'anno finanziario successivo al termine stabilito per la realizzazione del progetto, la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Art. 7.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati tra i componenti del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico scientifico.

Roma, 12 giugno 2002

*Il direttore del Dipartimento:* D'ADDONA

---

ALLEGATO 1

(Domanda)

Spettabile

MIUR - Ministero istruzione, università e ricerca

SSPAR - Sevizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca

Ufficio II

Piazzale Kennedy, 20

00144 ROMA

Bando ex art. 4 legge n. 6/2000

Il sottoscritto ..........................................................................
nato a .......................................... il .......................................... ,
codice fiscale ............................ , residente in ............................ ,
legale rappresentante dell'ente ................... con sede ................... ,
codice fiscale/Partita Iva ............................................................. ,
ai sensi del presente bando, chiede la concessione di un contributo pari ad € .................................................... per il progetto «.......».

A tale fine allega, così come previsto dall'art. 4 del presente bando:

scheda riepilogativa del progetto;

sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

progetto esecutivo;

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma
(Il legale rappresentante)

..........................................

---

ALLEGATO 2

(schema riepilogativo)

Legge n. 6/2000 Iniziative per la diffusione della cultura scientifica - Progetti annuali

Ente proponente ...................................................................... ;

Legale rappresentante ............................................................ ;

Natura giuridica ...................................................................... ;

Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica ............ ;

Sede ......................................................................................... ;

Città: .................. c.a.p. .......... tel. ................... fax ................
e-mail ............................;

Codice fiscale ........................ e partita IVA ........................ ;

Numero conto tesoreria provinciale ......................................... ;

Conto corrente bancario ABI .................... banca ................... ;

CAB ............................... numero conto ............................... ;

Titolo ......................................;

Obiettivo .................................;

Destinatari ..............................;

Eventuale rapporto con altre iniziative ed altre fonti di finanziamento disponibili .....................................................................

Costo totale progetto € .......................................................... ;

Contributo totale richiesto € .................................................. ;

Termine finale non superiore ad un anno dall'acquisizione del contributi (in mesi): ...................................................................... .

Data e firma
(Il legale rappresentante)

..........................................

02A07983

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIE DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 18 aprile 2002.

**Soppressione del posto doganale di Castelsardo, dipendente dalla dogana principale di Porto Torres.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DI CAGLIARI

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, n. 176, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e, in particolare, l'allegato 5;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente l'avvio delle agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 4, comma 2, 6, comma 3 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane circa la competenza del direttore regionale sulla modifica dell'organizzazione interna di ciascun ufficio;

Considerato che il Comando tenenza della Guardia di finanza di Porto Torres ha comunicato che il posto doganale da anni non svolge attività alcuna e che è in atto una fase di riordino di tutti di comandi e reparti;

Vista la proposta di soppressione del posto doganale di Castelsardo del 22 marzo 2002;

ADOTTA
la seguente determinazione:

A decorrere dal 1° maggio 2002 il posto doganale di Castelsardo, dipendente dalla dogana principale di Porto Torres, è soppresso.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 aprile 2002

*Il direttore regionale:* SPANO

**02A07921**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2002.

**Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della «Compagnia Meridionale di Assicurazioni S.p.a.», in Napoli.** (Provvedimento n. 2094).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa concernente la nomina del comitato di sorveglianza;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme relative all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettive;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 novembre 1981, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la Compagnia Meridionale di Assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli;

Visto il provvedimento del 28 gennaio 2002, con il quale il dott. Modesto Caputo è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della predetta liquidazione;

Vista la lettera del 29 aprile 2002 con la quale il commissario liquidatore avv. Mario Tuccillo ha comunicato che per motivi di salute il presidente dott. Modesto Caputo non è in condizione di convocare in tempi brevi le riunioni del comitato di sorveglianza, la cui ultima riunione risale al 13 marzo 2002;

Considerato che tale situazione non consente il regolare funzionamento del comitato e conseguentemente risultano ritardate le operazioni liquidatorie;

Considerato che si rende necessario procedere all'immediata sostituzione del presidente del comitato;

Ritenuto che l'avv. Fiorenzo Liguori è in possesso dei requisiti di legge per la nomina a presidente del suddetto comitato;

Nomina

l'avv. Fiorenzo Liguori presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia Meridionale di Assicurazioni S.p.a. in sostituzione del dott. Modesto Caputo, le cui funzioni si intendono cessate alla data del presente provvedimento.

Pertanto il comitato si sorveglianza risulta così composto:

avv. Fiorenzo Liguori, presidente;

arch. Guido d'Aquino;

sig. Massimo Altamura.

Roma, 7 giugno 2002

*Il presidente:* GIANNINI

**02A07944**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Istituzione della Cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia in Brasilia (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ambasciata d'Italia in Brasilia (Brasile) è istituita una Cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio del distretto federale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2002

*Il Ministro degli affari esteri:* BERLUSCONI

**02A07917**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.23705-XV.J(3026) del 16 maggio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

P8863 (d.f.: UB9663 versione a 600 lanci);

P8864 (d.f.: UB9664 versione a 1000 lanci);

City's night (d.f.: UB9687-300 versione 300 lanci);

Brocade crown (d.f.: UB9689-250 versione 250 lanci);

Vulcani crisantemi (di: UB9690-050 versione 50 lanci);

P8891 (d.f.: UB9691 versione a 150 lanci);

P8891 (d.f.: UB9691 versione a 100 lanci);

P8891 (d.f.: UB9691 versione a 50 lanci);

P8891 (d.f.: UB9691 versione a 25 lanci);

P8892 (d.f.: UB9692 versione a 150 lanci);

P8892 (d.f.: UB9692 versione a 100 lanci);

P8892 (d.f.: UB9692 versione a 50 lanci);

P8892 (d.f.: UB9692 versione a 25 lanci);

P8893 (d.f.: UB9693 versione a 150 lanci);

P8893 (d.f.: UB9693 versione a 100 lanci);

P8893 (d.f.: UB9693 versione a 50 lanci);

P8893 (d.f.: UB9693 versione a 25 lanci);

P8894A (d.f.: UB9694-100 versione a 100 lanci);

P8894 (d.f.: UB9694-54 versione con apertura scia rosso cracker);

P8894 (d.f.: UB9694-54 versione con apertura scia verde cracker);

P8894 (d.f.: UB9694-54 versione con apertura scia oro cracker);

P8894 (d.f.: UB9694-54 versione con apertura scia blue cracker),

che la U. Borgonovo S.r.l., con sede in Inzago (Milano), intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturer Ltd - Huangmao Town - Repubblica popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26206-XV.J(2472) del 16 maggio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Colpo calibro 80 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo) - contrada Case Bellozzi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27197-XV.J(2636) del 16 maggio 2002, il manufatto esplosivo denominato «Stella di colore verde», che la Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Apricena (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.6742-XV.J(3299) del 16 maggio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Bombetta a Farfalle Ferraro C100;

Bombetta a Farfalle Ferraro C130;

Bombetta Ferraro 4 C160;

Bomba Ferraro 1 C210;

Bomba Ferraro 2 C210;

Bomba Ferraro 3 C210;

Sfera Ferraro C10;

Sfera Ferraro C13;

Sfera Ferraro C16;

Sfera Ferraro C21;

Colpo Bianco Ferraro C80;

Colpo Bianco Ferraro C90,

che il sig. Ferraro Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Mondragone (Caserta) - loc. Cantarella, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10009-XV.J(2918) del 16 maggio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Bruscella B 160-2;

Bruscella B 90-1;

Bruscella B 90-3;

Bruscella B 100-2;

Bruscella B 160-3;

Bruscella B 160-1;

Bruscella B 80-2,

che il sig. Bruscella Bartolomeo intende produrre nella propria fabbrica in Modugno (Bari) - località Procida Maffei, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24971-XV.J(2334) del 16 maggio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Granatina Tumore Calibro 65;

Granatina Tumore Calibro 80;

Granata Tumore Calibro 90;

Granata 1 Tumore Calibro 100;

Granata 2 Tumore Calibro 100;

Granata Tumore Calibro 150;

Tonante 1 Tumore Calibro 80;

Tonante 2 Tumore Calibro 80;

Girandola di 10 fontane Tumore,

che il sig. Tumore Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in S. Filippo del Mela (Messina) - contrada Ruvolazzo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**Da 02A07947 a 02A07952**

# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 18 giugno 2002*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9484 |
| Yen giapponese | 118,13 |
| Corona danese | 7,4322 |
| Lira Sterlina | 0,63930 |
| Corona svedese | 9,0588 |
| Franco svizzero | 1,4762 |
| Corona islandese | 84,62 |
| Corona norvegese | 7,4210 |
| Lev bulgaro | 1,9464 |
| Lira cipriota | 0,57984 |
| Corona ceca | 30,482 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 242,94 |
| Litas lituano | 3,4521 |
| Lat lettone | 0,5813 |
| Lira maltese | 0,4109 |
| Zloty polacco | 3,8280 |
| Leu romeno | 31743 |
| Tallero sloveno | 226,0961 |
| Corona slovacca | 44,429 |
| Lira turca | 1505000 |
| Dollaro australiano | 1,6836 |
| Dollaro canadese | 1,4635 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,3975 |
| Dollaro neozelandese | 1,9439 |
| Dollaro di Singapore | 1,6999 |
| Won sudcoreano | 1160,84 |
| Rand sudafricano | 9,7927 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**02A08263**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina»

*Estratto decreto n. 239 del 13 maggio 2002*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TACHIPIRINA, anche nelle forme e confezioni:

«500 mg compresse» 30 cpr alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, c.a.p. 00181 (Italia), codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg compresse» 30 cpr;

A.I.C. n. 012745168 (in base 10), 0D4YGJ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Acraf S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 30 mg; povidone 30 mg; sodio carbossimetilcellulosa 18 mg; magnesio stearato 5 mg; silice colloidale 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza; le malattie esantematiche; le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.

Come analgesico: cefalee; nevralgie; mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A07935**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mercilon»

*Estratto decreto NCR n. 256 del 20 maggio 2002*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MERCILON, anche nelle forme e confezioni: «0,15 mg + 0,02 mg compresse», 6 blister 21 compresse.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS, Kloosterstraat, 6, c.a.p. 5349 AB, Olanda (NL).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,15 mg + 0,02 mg compresse», 6 blister 21 compresse;

A.I.C. n. 027233030 (in base 10), 0TZ2S6 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Organon (Ireland) Ltd, Drynam Road, PO BOX 2857, Swords, Dublino (Irlanda), oppure: N.V. Organon, Kloosterstraat, 6, 5349 AB, Oss (Olanda).

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Desogestrel 0,150 mg; etinilestradiolo 0,020 mg;

eccipienti: amido di patate; povidone; acido stearico; magnesio stearato; biossido di silicio colloidale; d,l-alfa-tocoferolo; lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A07936**

## Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibiprovir»

*Estratto decreto A.I.C. n. 262 del 29 maggio 2002*

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IBIPROVIR, nelle forme e confezioni:

«5 mg compresse», 14 compresse divisibili;

«2 mg compresse» 10 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, codice fiscale n. 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035197021 (in base 10), 11L42X (in base 32);

classe: «A» - allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63 ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line, S.r.l., via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato mg 2,374 (pari a terazosina mg 2);

eccipienti: lattosio; amido di mais; talco; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «5 mg compresse», 14 compresse divisibili;

A.I.C. n. 035197019 (in base 10), 11L42V (in base 32);

classe: «A» - allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse divisibili.

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line, S.r.l., via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato mg 5,935 (pari a terazosina mg 5);

eccipienti: lattosio; amido di mais; talco; magnesio stearato; E 132 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per: il trattamento di ipertensione da lieve a moderata; il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A07937**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitasprint Complex»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 214 del 7 maggio 2002*

Medicinale: VITASPRINT COMPLEX.

Titolare A.I.C.: Monsanto italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 8, Italia, codice fiscale n. 00798570156.

Variazione A.I.C.:

14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo;

24. Cambiamento delle procedure di prova relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono approvate:

la modifica dei metodi analitici così come proposti;

la modifica delle specifiche del principio attivo idrossicobalamina, così come proposte;

la modifica delle specifiche del principio attivo L-fosfoserina, così come proposte, ad eccezione dei limiti dei solventi residui (metanolo ed acetone).

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

10 flaconcini orali monodose - A.I.C. n. 029123015.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

soluzione orale 10 contenitori monodose - A.I.C. n. 029123015.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A07940**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluental»

*Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 253 del 29 maggio 2002*

Specialità medicinale FLUENTAL:

10 supposte adulti - A.I.C. n. 022837025;

10 supposte bambini - A.I.C. n. 022837049;

15 compresse - A.I.C. n. 022837088;

150 ml sciroppo - A.I.C. n. 022837090.

Società: Rhône-Poulenc Aventis S.p.a., piazzale S. Türr, 5 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Fluental» 10 supposte adulti - A.I.C. n. 022837025, «Fluental» 10 supposte bambini - A.I.C. n. 022837049, «Fluental» 15 compresse - A.I.C. n. 022837088, «Fluental» 150 ml sciroppo - A.I.C. n. 022837090, prodotti anteriormente al 23 maggio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 237 del 23 aprile 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 maggio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A07939**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Longastatina»

*Estratto provvedimento A.I.C. n. 254 del 29 maggio 2002*

Medicinale: LONGASTATINA.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, c.a.p. 20126 (Italia), codice fiscale n. 00737420158.

Variazione A.I.C.: aggiunta, eliminazione, sostituzione degli accessori associati al medicinale (B3).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica richiesta, relativa alla variazione del diametro dell'ago del set da iniezione, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«LAR» flacone 10 mg - A.I.C. n. 027104052;

«LAR» flacone 20 mg - A.I.C. n. 027104064;

«LAR» flacone 30 mg - A.I.C. n. 027104076.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

«10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + 2 fiale 2 ml + set da iniezione - A.I.C. n. 027104052;

«20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + 2 fiale 2 ml + set da iniezione - A.I.C. n. 027104064;

«30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flacone + 2 fiale 2 ml + set da iniezione - A.I.C. n. 027104076.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**02A07938**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pegaso» a r.l., in Chieti

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa a r.l. «Pegaso » a r.l., posizione n. 1535, con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Angelo Ciampoli il 20 febbraio 1997, repertorio n. 85659 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**02A07927**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Pomezia

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 19 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 252 in data 13 maggio 2002, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 48, ubicata nel comune di Pomezia (Roma), in località Torvaianica - lungomare delle Meduse n. 174, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 34, particelle n. 1714 (di mq 26), n. 1718 (di mq 3) e n. 1735 (di mq 19) ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

**02A07926**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Monreale

Con decreto n. 7466 del 20 dicembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002, registro n. 1, foglio n. 275, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area di terreno ex canale irriguo, della superficie di mq 307, distinto in catasto del comune di Monreale al foglio n. 21, particella n. 2926, riportato nell'estratto di mappa in scala 1:1000 rilasciata dall'Agenzia del demanio filiale di Palermo il 25 luglio 2001, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

**02A07955**

## AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

### Comunicazioni a verbale relative al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativa al periodo 1° settembre 2000-31 dicembre 2001.

Si dà notizia che in calce al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativa al periodo 1° settembre 2000-31 dicembre 2001 si devono intendere pubblicate le seguenti dichiarazioni a verbale:

dichiarazione a verbale di CGIL, CISL, UIL SCUOLA;

dichiarazione a verbale SNALS - CONFSAL;

dichiarazione a verbale ANP-CIDA.

CONTRATTO PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA DEL 10 gennaio 2002

*Dichiarazione a verbale S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L.*

La sottoscrizione del primo Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti scolastici non ha risolto interamente i due problemi di fondo posti con forza dallo S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L. al tavolo negoziale: quello riguardante la definizione di una normativa di stato giuridico nel pieno rispetto della peculiarità della funzione e quello relativo alla compiutezza dell'assetto retributivo.

Sotto il primo profilo, lo Snals-Conf.S.A.L. rileva che la parte pubblica ha optato prevalentemente per una puntuale applicazione della normativa in materia, contenuta nel decreto legislativo n. 29/1993 (e successive modificazioni e integrazioni) che — tipica e propria della Dirigenza amministrativa — andava invece applicata alla Dirigenza scolastica nel rispetto della fonte costituzionale da cui geneticamente deriva: art. 33, comma 1, Cost. Tale dirigenza, infatti, costituisce forma differenziata dell'unica funzione docente, il cui elemento costitutivo primario è la libertà di insegnamento. Al contrario, è la Dirigenza amministrativa ad essere filiazione diretta ed immediata del potere esecutivo, ex articoli 95 e 97 Cost., per cui essa - *ex lege* — è legata a detto potere da rapporto fiduciario, da rapporto di subordinazione e da rapporto di lavoro a tempo determinato.

Diversamente, le fonti specifiche di riferimento disegnano un ordinamento autonomo della dirigenza scolastica (art. 33, primo comma, Cost. — art. 21, commi 16 e 17 della legge n. 59/1997, decreto legislativo n. 59/1998, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275), non legata da rapporto di subordinazione gerarchica al potere esecutivo, stante la sua derivazione da certa fonte costituzionale e la riserva di legge in materia di attività didattica organizzata.

Il contratto — nei suoi istituti di *status* più qualificanti quali il conferimento degli incarichi, la mobilità e la valutazione — spesso contravviene alle citate specifiche fonti di riferimento. Le contraddizioni esistenti non sono state superate attraverso una interpretazione delle norme ancorata alla prevalenza dei principi costituzionali. È stato anche disatteso, tra l'altro, quanto statuito dall'art. 21 della legge-delega n. 59/1997 (commi 16 e 17) che configura la dirigenza scolastica come unica nel suo genere, facente parte di un personale che «non solo rimane all'interno dell'istituzione scolastica, ma che mantiene lo status di personale della scuola.

Lo stesso Contratto collettivo quadro del 17 maggio 2000, con il quale viene costituita — a decorrere dal 1° settembre 2000 — l'area autonoma della dirigenza scolastica (V area) nell'ambito del comparto scuola in relazione alla previsione del citato art. 21, comma 17, rappresenta un ulteriore elemento di fondo circa l'autonomia ordinamentale della dirigenza scolastica.

Sotto il secondo profilo, quello relativo alla compiutezza dell'assetto retributivo, l'insufficienza delle risorse finanziarie destinate al contratto non ha consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi economici rivendicati da questo sindacato.

Lo Snals-Conf.S.A.L., pur manifestando diffuse riserve sulla parte normativa e insoddisfazione sulla parte economica, in considerazione del grave «vuoto contrattuale» che perdura dal 1° settembre 2000, che non ha consentito la stipula dei contratti individuali, appone la propria firma sul presente contratto e contestualmente si impegna a proporre, ancora una volta, nella presente legislatura specifici interventi legislativi emendativi del decreto legislativo n. 29/1993 al fine di superare un contesto pubblicistico «omologato» e rivendica, fin dora, un piano finanziario di breve periodo per assicurare retribuzioni pienamente correlate alle nuove responsabilità funzionali per il prossimo contratto.

S.N.A.L.S.

CONFSAL

---

DICHIARAZIONI A VERBALE

CGIL, CISL, UIL SCUOLA

DICHIARAZIONE n. 1.

CGIL , CISL, UIL SCUOLA, poiché sono inutilmente trascorsi circa altri quattro mesi dalla sottoscrizione del Pre - Accordo, impegnano l'Aran ad accelerare le procedure di perfezionamento dell'Accordo stesso affinché, dopo la stipula, l'area della Dirigenza scolastica possa, nel tempo minimo previsto per i controlli di merito, godere tempestivamente dei benefici economici e normativi previsti dall'Accordo.

CGIL, CISL, UIL SCUOLA, chiedono altresì al Governo di dare immediate disposizioni agli uffici competenti del Ministero del tesoro affinché, contemporaneamente ai controlli di merito di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 165/2001, predispongano i provvedimenti di calcolo dei benefici economici da inserire nella busta paga dei Dirigenti scolastici sin dal prossimo mese di marzo.

CGIL, CISL, UIL SCUOLA, ribadiscono, inoltre, quanto sostenuto in sede di sottoscrizione del Pre - accordo del 17 ottobre scorso e cioè che per la retribuzione dei presidi incaricati e assimilati (docenti vicari) si applica l'art. 69, comma l del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1995/1998 che prevede per questo personale l'attribuzione di «un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento».

In assenza dell'applicazione di tale norma, CGIL, CISL, UIL SCUOLA, si impegnano sin da ora a tutelare i diritti degli interessati in tutte le sedi del contenzioso giurisdizionale.

DICHIARAZIONE n. 2.

CGIL, CISL, UIL SCUOLA, tenuto conto che il biennio 2000-2001 di vigenza del primo contratto di lavoro della V area della Dirigenza scolastica è scaduto al 31 dicembre 2001, dichiarano che ne daranno immediata disdetta all'atto della stipula.

La prima e fondamentale rivendicazione della piattaforma CGIL, CISL, UIL SCUOLA, rimane il raggiungimento del pieno allineamento retributivo dei Dirigenti scolastici alle altre dirigenze pubbliche.

Roma, 10 gennaio 2002

CGIL SCUOLA

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

---

DICHIARAZIONE A VERBALE ANP-CIDA

L'Anp-CIDA prende atto che le risorse disponibili per il contratto dell'area V non consentono di raggiungere pienamente l'obiettivo del completo allineamento retributivo alla restante dirigenza pubblica fin dalla presente vigenza contrattuale.

Alla luce di quanto sopra dichiara di firmate l'ipotesi di accordo per senso di responsabilità verso la categoria, che non può rimanere priva delle garanzie contrattuali e di ogni riconoscimento economico. Per lo stesso motivo giudica importante l'ottenimento dell'allineamento almeno sulla retribuzione fondamentale.

Riafferma in questa sede di considerare il completo allineamento retributivo di cui sopra come un obiettivo irrinunciabile, che dovrà essere raggiunto entro la prossima vigenza contrattuale.

Dichiara quindi di considerare i contenuti economici del presente accordo come una prima acquisizione rispetto ad un credito che rimane tuttora aperto.

Roma, 10 gennaio 2002

**02A07945**

## ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

### Comunicato di rettifica relativo alla determinazione delle zone soggette e limitazioni circostanti l'aeroporto di Alzate Brianza

In relazione all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 126 del 31 maggio 2002 concernente la determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Alzate Brianza, si comunica che la pubblicazione della mappa relativa a dette limitazioni mediante deposito per sessanta giorni consecutivi negli uffici dei comuni di Alzate Brianza, Orsenigo e Cantù è stata disposta con decorrenza 20 maggio 2002.

Da tale data, pertanto, decorrono i termini per la presentazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, della eventuale opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazione che lo riguarda ed al decreto ministeriale in data 12 aprile 1994.

**02A07916**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651142/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.